

*A tutti gli Organismi di Certificazione Accreditati e riconosciuti dal Ministero dell'Interno*

*Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità*

Loro mail

*e per conoscenza*

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
*Dipartimento della Pubblica Sicurezza*  
*Ufficio per l'Amministrazione Generale*  
*Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale*  
**ROMA**

Ns. rif.: DC2017SSV271

Milano, 01/09/2017

**Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione ACCREDIA – Circolare N° 17/2017**  
**Adeguamento Centrali operative ai sensi della norma EN 50518.**

Il 02/09/2017 termina, come noto, il periodo per l'adeguamento ai requisiti di cui alla norma EN 50518 - art. 7 punto 2 del DM 115/2014 delle centrali operative già certificate UNI 11068 e attualizzate al DM 269/2010 e s.m.i..

In proposito si comunica che ACCREDIA preso atto della circolare del Dipartimento di P.S. del 6/7/2017 pubblicata sul sito della Polizia di Stato ha chiesto di conoscere se le procedure delineate con la circolare in argomento siano di fatto applicabili anche per le certificazioni EN 50518, cioè se i tempi per l'adeguamento delle centrali operative già certificate UNI 11068 -DM 269:2010 possono ritenersi di fatto procrastinati di ulteriori 4 mesi (sino al 02/01/2018), in analogia a quanto previsto per gli Istituti di Vigilanza (di seguito IDV) che a tutt'oggi non hanno provveduto al conseguimento della certificazione UNI 10891- DM 269/2010. Al riguardo in data odierna è pervenuto, per le vie brevi, favorevole riscontro da parte del Ministero dell'Interno.

Ciò determina che gli Organismi di Certificazione (di seguito ODCI) devono comunque effettuare, entro il termine di legge (2/9/2017), le verifiche di conformità delle centrali degli IDV ai sensi della norma serie UNI CEI EN 50518 così come previsto dall'art. 7 punto 2 del DM 115/2014. In caso di accertate Non Conformità, le relative azioni correttive devono essere tempestivamente attuate dagli IDV e verificate in campo dagli ODCI (art. 4 dell'allegato B al Disciplinare del Capo della Polizia del 24/02/2015) entro e non oltre il 02/01/2018. Resta fermo l'obbligo di segnalazione della criticità alle Autorità competenti (Prefettura e Ministero dell'Interno).

Qualora l'IDV per qualsivoglia ragione rifiuti entro il termine di cui sopra (02/09/2017) la verifica da parte dell'ODCI anche tale criticità deve essere tempestivamente comunicata alle autorità competenti - art. 6 punto 7 del DM 115/2014-.

Gli eventuali provvedimenti, di sospensione/revoca del certificato UNI 10891 - DM 269/2010, per violazione del requisito di cui all'allegato A punto 4.1.2 del DM 269/2010 in relazione all'art.7 p.to 2 del DM 115/2014, potranno essere adottati, a carico degli IDV inadempienti, solo al termine del periodo sopraindicato (02/01/2018).

Cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento  
Emanuele Riva

